

Progetto IFEL

Interventi di supporto e prevenzione delle crisi finanziarie nei comuni

**Il docente risponde
Dott. Raffaele Grimaldi
Webinar 20 dicembre 2022**

Quesito

- 1) Se nell'anno sorge una nuova passività da contenzioso, posso usare il fondo contenzioso dell'anno mediante un prelievo di Giunta? Per coprire un debito fuori bilancio posso prelevare dal fondo rischi contenzioso dell'anno?

Risposta

In linea teorica la risposta è affermativa, anche se, nella realtà, l'evento prospettato è alquanto improbabile. E' infatti molto difficile che una nuova passività da contenzioso possa sorgere in un anno, generando un accantonamento nello stesso esercizio, per poi sfociare in una sentenza di soccombenza determinando un debito fuori bilancio ex art. 194 lett.a) del Tuel.

Tale caso potrebbe verificarsi se, nel corso dell'esercizio provvisorio, dovesse sorgere una nuova passività da contenzioso per la quale in sede di approvazione del bilancio di previsione si accantona il fondo riguardante il nuovo contenzioso. Laddove, nello stesso anno, tale nuova passività dovesse tradursi in una sentenza di soccombenza dell'Ente, sarà possibile prelevare dal fondo rischi contenzioso dell'anno per coprire il debito fuori bilancio derivante da sentenza. .

Quesito

- 2) Se nel 2022 conosco il mio rischio perché devo accantonarlo sul bilancio 2023 e non nell'avanzo che andrò a determinare nel 2022 ?

Risposta

La risposta è data dal punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/ 2 al D.Lgs 118/2011), laddove è previsto espressamente “ ... *l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso nel caso di esercizio provvisorio)*”.

Quesito

- 3) L'Ente deve necessariamente procedere ad accantonare in avanzo quote relative a passività potenziali il cui indice di rischio sia inferiore al 50%?

Risposta

Per determinare gli accantonamenti al fondo rischi contenzioso, sono applicabili, i principi contabili internazionali (IAS) ed i principi contabili nazionali (OIC) pervenendo ad una classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto

A tale riguardo, si sono espresse negli ultimi anni alcune Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti ((Deliberazione n. 240/2017 e n. 7/2018 della Sezione Regionale di Controllo per la Campania, Deliberazione n. 27/2023 della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna). In particolare, si distinguono 4 categorie di rischio:.

- 1) il debito certo, con indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, sebbene solo momentaneamente sospesa ex lege;
- 2) la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- 3) la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, l'accantonamento da operare può oscillare tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- 4) la passività da evento "remoto", riguarda casi in cui l'evento generativo potrà accadere molto difficilmente e la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Pertanto nel caso di passività potenziali il cui indice di rischio sia inferiore al 50% ma superiore al 10%, (c.d. passività possibile) il range di accantonamento può essere da un massimo del 49% fino ad un minimo del 10%.

Per ulteriori domande e approfondimento sui temi del webinar è possibile scrivere all'indirizzo:

prevenzione.crisifinanziarie@fondazioneifel.it